

**Regolamento disciplinante gli affidamenti ex art. 36
comma 2 d.Lgs 50/2016 – Affidamenti diretti**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 06 del 15/06/2017

PREMESSA

Il presente regolamento interno disciplina l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito CODICE), art. 25 D.Lgs. n. 56/2017 (di seguito CORRETTIVO) e Linea Guida Anac n. 4.

Gli affidamenti in oggetto avvengono nel rispetto dei principi delineati all'art. 30 del Codice nonché nel rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il presente regolamento disciplina anche gli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro relativi agli incarichi di progettazione per i servizi di architettura e ingegneria ai sensi degli artt. 46 e 157 del Codice e Linea Guida Anac n. 1

Il regolamento così come redatto si integra con la normativa vigente e con l'evolversi della stessa.

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina gli "affidamenti diretti previsti dall'articolo 36 c. 2 lett. a) del Codice così come modificato dal art. 25 del Correttivo.
2. Il presente regolamento è stato elaborato in aderenza al Decreto Legislativo n. 50/2016, alle Linee Guida n° 1 e n° 4 pubblicate da ANAC, e al decreto legislativo n. 56/2017 "CORRETTIVO" al nuovo codice degli appalti pubblici.
3. Il presente regolamento si applica agli affidamenti di qualsiasi genere (lavori, servizi, forniture, incarichi artt. 46 e 157), il cui importo sia inferiore ad € 40.000,00, con esclusione dell'IVA.

Articolo 2 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite di valore economico ed evitare l'applicazione delle norme del Codice così come previsto ai sensi degli art. 35 c. 6; 31c.11; 51 c. 1; 167 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Articolo 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Le procedure, relative agli affidamenti diretti, rientrano nell'esclusiva competenza del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RESPONSABILE), come formalmente individuato e come previsto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 21 D. Lgs. n. 56/2017 nonché Linea Guida Anac n. 3.
2. Il Responsabile adotta tutti i provvedimenti, atti e determinazioni, rientranti nell'ambito di competenza, fra cui, a titolo solo esemplificativo, gli atti relativi all'individuazione delle esigenze (lavori, servizi o forniture) da soddisfare e determinazione del valore netto dell'affidamento ed ammontare complessivo della spesa.

Articolo 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Gli affidamenti diretti avvengono preferibilmente attraverso indagini di mercato e "valutazione comparativa di offerte richieste" come strumento di valutazione da parte del RUP.
2. Il numero degli operatori da invitare alla procedura di valutazione si articola, in base al valore dell'affidamento, come segue,:
 - a) Affidamenti da € 0,00 a € 3000,00 affidamento diretto ad un operatore nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 comma 1;
 - b) Affidamenti da € 3.000,00 a € 10.000,00: valutazione comparativa almeno 2 preventivi;
 - c) Affidamenti da € 10.000,01 a € 20.000,00: valutazione comparativa almeno 3 preventivi;
 - d) Affidamenti da € 20.000,01 a € 39.999,99 valutazione comparativa almeno 4 preventivi;

3. Sarà a carico del Responsabile del procedimento motivare in modo semplificato l'affidamento effettuato a seguito di consultazione di un numero inferiore di operatori economici rispetto a quanto previsto all'Art. 4 punto 2 del presente regolamento.

In caso di particolare categoria merceologica che comporti una difficoltà nel reperire sul mercato operatori economici idonei e/o gli stessi non siano presenti nell'albo fornitori adottato si fa riferimento alla manifestazione di interesse ai sensi dell' art. 36 comma 7, 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e Linea Guida Anac n. 4.

Art. 5 SPESE ECONOMICI

1. Le spese di natura economica che possono essere assunte, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio – centri di costo- , sono le seguenti:

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere e materiali per manutenzioni edili, idrauliche, elettriche) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature,mezzi,tendaggi, tappezzerie,tinteggiature;
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- spese per missioni e trasferte;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- acquisto di complementi di capi di vestiario , DPI , ed accessori;
- addobbi, bandiere e gonfaloni;
- spese di rappresentanza;
- servizi di guardiania;
- servizi di pulizia straordinaria e derattizzazione, disinfestazione e servizi analoghi;
- polizze assicurative;

2. Il limite massimo per ciascuna spesa economica è fissato in euro 1.500,00.

ART. 6 AVVIO DELLA PROCEDURA NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO

1. La procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del CODICE, prende avvio tramite richiesta di preventivo formalizzata tramite posta elettronica semplice, posta elettronica certificata PEC, o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile; inoltre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del CODICE, mediante decreto del Presidente dal contenuto semplificato che funge da determina a contrarre.

2. Tale atto non è necessario per le spese economiche così come individuate art. 5 del presente Regolamento.

3. E' fatto obbligo al Responsabile nella fase di affidamento la verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e altresì è fatto obbligo alla stazione appaltante di verificare il documento in fase di liquidazione della fattura/parcella seguente all'affidamento.

Articolo 7 – SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

1. Il Responsabile individua gli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione, tenendo conto dei principi generali, di cui all'articolo 30 c. 1 del CODICE.

2. Il Responsabile seleziona gli operatori economici da invitare alla procedura utilizzando gli elenchi di operatori economici di cui la stazione appaltante è regolarmente dotata così come dal **Protocollo PO-04 : Gestione Albo Fornitori**

3. Il responsabile applicherà nella scelta degli operatori economici da invitare il principio di rotazione come richiamato nell'art. 36 C.1 del CODICE.

4. In aderenza all'articolo 30, comma 2°, del CODICE, la stazione appaltante non può assumere decisioni dirette a limitare, in alcun modo, artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

5. Nel caso in cui il Responsabile si trovi nelle condizioni di cui all'art. 42 del CODICE (conflitto di interesse) è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione.

Articolo 8– MERCATO ELETTRONICO

1. Nei casi di ricorso al mercato elettronico (CONSIP, MEPA, INTERCENT-ER), il Responsabile può aderire a convenzioni oppure utilizzare le RdO (Richieste di Offerta), dando luogo comunque e sempre ad una procedura comparativa.

2. Tenendo conto delle peculiarità del mercato elettronico, il Responsabile deve comunque osservare le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 9 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Effettuata la procedura comparativa e disposta l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 29 c.1 del CODICE deve ottemperare alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", e in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, degli atti relativi all'affidamento eseguito.

Articolo 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'articolo 32 C.14 del CODICE, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, posta elettronica semplice o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2. Per espressa previsione dell'art. 32 comma 10 lett. b) del CODICE, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg per la stipula del contratto.

3. Per gli affidamenti di importo compreso tra i 10.000,00 e 39.999,999 euro il contratto consistente nell'apposito scambio di lettere è sottoposto all'accettazione e alla firma della controparte ovvero ditta/impresa/professionista.

ART. 11 – AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI INFERIORI A 40.000,00 EURO

Gli affidamenti relativi gli incarichi professionali di cui agli art. 46 e 157 del CODICE possono essere affidati a cura del Responsabile nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 31 c. 8 del CODICE, art. 36 c. 2 lett. a) del CODICE e linea guida ANAC n. 1.

Il Responsabile individua i professionisti esterni da invitare alla procedura tramite l'apposito elenco dei professionisti di cui è dotata la Società Patrimonio Copparo Srl (in quanto Gecim Srl è gruppo Patrimonio) così come dal **Protocollo PO-05 : Gestione Operatori Economici per l'affidamento di servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria.**

Articolo 12 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 50/2016), le disposizioni integrative e correttive D. Lgs. n. 56/2017 ("Correttivo") le Linee Guida Anac od altri provvedimenti dell'Autorità nonché decreti ministeriali Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Articolo 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento viene approvato Consiglio di Amministrazione entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione ed è parte integrante della documentazione allegata al Modello Organizzativo per la Responsabilità Aziendale ex D-Lgs. 231/01